

Patrocinio a spese dello Stato – Procedimento ex art. 126, comma 3, del d.p.r. n. 115 30 maggio 2002 – Natura giurisdizionale

Patrocinio a spese dello Stato – Ammissione al gratuito patrocinio di enti o associazioni – Limitazione agli enti ed associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica – Questione di costituzionalità – Manifesta inammissibilità.

Ha natura giurisdizionale il procedimento avviato ex art. 126, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui in caso di declaratoria di inammissibilità o di diniego di ammissione al gratuito patrocinio l'istanza può essere proposta al magistrato competente per il giudizio. Infatti, nel decidere se spetti il patrocinio a spese dello Stato, il giudice esercita appieno una funzione giurisdizionale avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di un diritto, peraltro dotato di fondamento costituzionale, sicché i provvedimenti nei quali si esprime tale funzione hanno il regime proprio degli atti di giurisdizione. (1)

E' manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza della questione, in quanto il remittente ha omesso di scrutinare anche gli altri presupposti di applicazione della disposizione denunciata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 119, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui stabilisce che gli enti e le associazioni, al fine di poter conseguire il beneficio del patrocinio a spese dello Stato non debbano esercitare "attività economica". (2)

1-2 La questione di costituzionalità era stata rimessa dal TAR per la Calabria, sezione staccata di [Reggio Calabria, ord. 14 maggio 2015, n. 486](#). Sulla prima massima cfr. Corte cost. ord. n. 144 del 1999; sulla seconda massima cfr. ex multis le sentenze del giudice delle leggi n. 97 del 2016 e n. 217 del 2010 nonché le ordinanze n. 34 del 2016, n. 317 del 2007 e n. 76 del 2006.